



Prefettura Cuneo

Prot. Uscita del 18/03/2025

Numero: **0017518**

Classifica: Prefettura-UTG-.Area 1 - 12B-1



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. /12B.1 Area I

Cuneo, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari Prefettizi
dei Comuni della Provincia **LORO SEDI**

Al Sig. Presidente di Confcommercio Imprese
per l'Italia della provincia di **CUNEO**
confcommerciocuneo@pec.it

Al Sig. Presidente di Confesercenti
della provincia di **CUNEO**
confesercenti.cn@pec.it

Al Sig. Presidente S.I.L.B. F.I.P.E
ROMA
silb@pec.it

e, per conoscenza

Al Sig. Questore **CUNEO**

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri
CUNEO

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia
di Finanza **CUNEO**

OGGETTO: Circolare del Ministero dell'Interno n. 15015 del 7/5/2024. Regime giuridico degli spettacoli di trattenimento musicali o danzanti in un pubblico esercizio autorizzato ex art. 86 T.U.L.P.S. .

Il Ministero dell'Interno ha ripetutamente affrontato il tema delle attività dedicate all'intrattenimento e del relativo regime giuridico, la cui osservanza garantisce l'applicazione di un quadro di regole certe, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica nonché a salvaguardia del principio di libertà di concorrenza sul mercato.

In particolare, con la circolare in oggetto, il cui contenuto è stato a suo tempo portato a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci con apposita prefettizia, sono stati affrontati alcuni aspetti applicativi delle vigenti norme in materia.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

L'argomento è stato affrontato in un recente incontro tra lo scrivente e i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, nel corso del quale sono state anche approfondite le modalità di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti degli esercenti interessati, con l'intento di addivenire ad un approccio sistemico e condiviso nei confronti della questione.

Ciò premesso, si ritiene utile richiamare l'impianto normativo vigente, anche alla luce delle recenti disposizioni emanate in materia.

In particolare, l'art.7 del D.L. 27 dicembre 2024 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16, rende strutturale la semplificazione per gli spettacoli dal vivo introdotta nel periodo dell'emergenza Covid, dall'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 e successivamente prorogata dai c.d. Decreti Milleproroghe (in ultimo dal l'art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215).

Con il citato art.7 del D.L. 2 n. 201/2024 si dispone che, **a decorrere dal 1 gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli artt.142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 635/1940, per la **realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali** quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, sarà possibile presentare una SCIA allo sportello unico per le attività produttive.

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è quindi **sostituito dalla SCIA, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.**

La *ratio* della disposizione è volta a favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità, tenuto conto del relativo ambito di applicazione, **che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti** (che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate sia da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti), sia da una circoscritta durata temporale dell'evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)

E' stato rilevato che taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.

E' evidente che la semplificazione del regime giuridico, introdotta dalle norme citate, se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo, è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell'incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

combinato disposto degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS.

Oltre al segnalato profilo critico, concernente la "sicurezza" dell'evento, sicuramente preminente, si pone anche un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori "virtuosi" che agiscono nel rispetto delle regole.

Diventa, allora, utile riepilogare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista, in ultimo, dall'art.7 del D.L. n. 201/2024, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. **tipologia dell'evento:** *specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in **maniera passiva**, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.*
2. **dimensioni dell'evento:** *massimo 2000 partecipanti;*
3. **durata dell'evento:** *orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.*

Quest'ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8.00 - 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattandosi, invece, dello stesso evento), **rappresenta un mero espediente**, volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all'organo di vigilanza.

Con successiva circolare n. 25457 in data 17/07/2024 il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ribadendo che il campo applicativo delle disposizioni in argomento rimane ancorato alla presenza dei tre elementi costitutivi sopra elencati, ha chiarito che se una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento – anche se modulata su più giorni – rientra nei parametri predeterminati dalla norma, dai quali evidentemente non potrà discostarsi, beneficerà del regime semplificato; per i citati eventi gli organizzatori saranno, quindi, tenuti a presentare una SCIA, per ciascun evento in programmazione.

Rassegnati detti elementi, utili a definire il campo di applicazione della norma e, conseguentemente, ad orientare le attività di controllo ai fini del contrasto a fenomeni di abusivismo, si coglie anche l'occasione per ribadire l'orientamento consolidato del predetto Ministero dell'Interno in ordine al regime giuridico degli spettacoli di trattenimento musicali o danzanti svolti



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

in un pubblico esercizio autorizzato ex art. 86 TULPS.

Come già precisato in passato, non tutte le attività di intrattenimento allestite in un pubblico esercizio sono soggette al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Infatti, devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.

Sono, pertanto, considerati esenti dalla disciplina dei pubblici spettacoli e dai controlli delle Commissioni di vigilanza quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.

Ove, invece, siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo, pertanto, allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accogliimento prolungato dei clienti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allestimenti di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande, pagamento di un biglietto di ingresso, cadenza saltuaria ma ricorrente, ecc.) e, quindi, tali da non potersi considerare attività occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande, sono applicabili le richiamate disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione previste per gli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Tanto si rappresenta per opportuna e utile conoscenza e norma delle SS.LL., **raccomandando ai Sigg.ri Sindaci di esercitare, attraverso le Polizie Municipali, un puntuale controllo sugli eventi che si svolgono sul territorio di competenza.**

Si confida, altresì, che le Associazioni di categoria vogliano garantire, come concordato, il proprio valido contributo, attuando una puntuale opera di sensibilizzazione nei confronti degli associati.

IL PREFETTO
(Savastano)